

del giudizio.

IL TRIBUNALE

In persona del Giudice Unico avv. Camille Saccarelli

Udita alla pubblica udienza delli 29 dicembre 1913 la relazione ediscussione della causa fatta dai patrocinanti delle parti

Visti ed esaminati gli atti e documenti predetti

F A T T O

Con ricorso al Presidente di questo Tribunale, 18 maggio 1913, il sig. Giovanni Barberis esponeva che egli era stato assunto in pianta stabile quale fatterino presso la Cassa M.C.I. Pensioni in virtù di deliberazione 23 luglio 1906 dal Consiglio di Amministrazione, e che il contratto di impiego colle relative garanzie di stabilità per il personale della Cassa, compresi i fatterini, era costituito da un regolamento interno ed organico, il quale nel suo più recente e definitivo testo, conteneva all'art. 66 una disposizione per la quale, in qualsiasi caso, anche di forza maggiore, si fosse resa necessaria la scioglimento e liquidazione della Società, ciascun impiegato e fatterino in pianta stabile avrebbe avuto diritto ad una indennità da liquidarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione arbitrale di tre membri amichevoli composti da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Torino, a richiesta del rappresentante della Cassa e di qualunque impiegato e fatterino.

Aggiungeva il ricorrente che essendosi verificate le condizioni di liquidazione forzata in dipendenza della legge 4 aprile 1912 sulle assicurazioni, egli al pari di altri interessati, aveva sollecitato l'applicazione a proprie favore del succitato art. 66 ma non era stato possibile addivenire ad un accordo qualsiasi col R. Commissario comm. avv. Alessandro Stella, nominato per la liquidazione della Cassa in forza di Decreto 3 febbraio 1913.

Chiedeva pertanto che il Presidente fissasse menzione avanti a sé per provvedere in contraddittorio del R. Commissario della Cassa alla nomina di tre membri destinati a sostituire la Commissione permanente arbitrale sopra indicata.

Il Presidente stabiliva per la comparizione delle parti il giorno 29 maggio 1913 in cui il Barberis, rinnovava la istanza per la nomina della Commissione arbitrale, mentre il R. Commissario dichiarando di non riconoscere alcun diritto al Barberis e neppure quello di instare per la nomina degli arbitri, vi si opponeva formalmente riservandosi di addurre specifici motivi durante lo svolgimento della causa.